

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1546-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dall'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1974*

*modificato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 settembre 1974 (V. Stampato n. 3106)*

**d'iniziativa dei senatori SAMMARTINO, SANTI, COLELLA e LA PENNA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 ottobre 1974*

**Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463,  
concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli  
appalti di opere pubbliche**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso di esecuzione.

In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(vedi terzo comma)

In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per la corresponsione dei compensi revisionali può essere utilizzata, senza necessità di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finché non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi. Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.